



Anno Prop. : 2014  
Num. Prop. : 699

## Determinazione n. 607 del 07/04/2014

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, TITOLO III BIS - ARTICOLO 29 NONIES - DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36 - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSAZIONE DELLE FASI DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITÀ CÀ RAFANETO DI BARCHI (PU).**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 13 - AMBIENTE-AGRICOLTURA- FONTI RINNOVABILI-  
PIANIFICAZIONE AMBIENTALE  
CECCHINI ELISABETTA**

### **VISTO**

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- l'articolo 12 (procedura di chiusura) del suddetto Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Norme in materia di discariche), il quale prevede che la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata: **a)** nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione; **b)** nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della Regione competente per territorio; **c)** sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 1. n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;

- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 “Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e, nella fattispecie, l’articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 417 del 20.11.2009, ad oggetto “Competenze amministrative in materia di autorizzazioni ambientali (A.I.A.) ed applicazione delle fasi istruttorie. Decreto Regionale 12 giugno 2007, n. 6. Legge Regionale 24 dicembre 2007, n. 37”, che affida all’Ufficio 4.3.3.1 dell’Ente, le funzioni in materia di A.I.A., secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs.n. 59 del 18.02.2005 ed al trasferimento delle competenze disposto con le Leggi Regionali 12.06.2007, n.6 e 24.12.2008, n. 37 approvando nel contempo i documenti per l’istruttoria e la domanda A.I.A.;
- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”;
- l’Allegato I alla suddetta Delibera Regionale n° 1547/2009 - (Punto 1.2), il quale esplica i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale per gli impianti dotati di A.I.A , contemplando, tra le modifiche non sostanziali, quelle che necessitano di aggiornamento dell’autorizzazione, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell’Autorità competente;
- l’articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: *“il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà*

*notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”;*

*- il documento istruttorio Prot. 20908 del 27.03.2014 redatto dal Dott. Massimo Baronciani, ed allegato alla presente determinazione;*

## **RITENUTO**

*- di condividere le risultanze del documento istruttorio allegato alla presente determinazione;*

*- che quanto sopra attesti, di fatto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali ai sensi dell'articolo 29 – nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,;*

*- la Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”;*

*- che l'Allegato I alla suddetta Delibera Regionale n° 1547/2009 - (Punto 1.2), esplica i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale per gli impianti dotati di A.I.A., contemplando, tra le modifiche non sostanziali, quelle che necessitano di aggiornamento dell'autorizzazione, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell'Autorità competente;*

FATTA SALVA la transitorietà del presente atto in virtù di eventuali successive modifiche, rettifiche, integrazioni, aggiornamenti, diffide, sospensioni e revoche, anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie.

## **VISTI**

*- gli articoli 41, 42 e 44 dell'adeguamento del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera della Giunta Provinciale 11 luglio 2003, n° 272 che modifica ed integra le disposizioni di cui alla Delibera della Giunta Provinciale 17 novembre 1998, n° 420, concernenti la responsabilità dirigenziale e le competenze dei Dirigenti di Servizio;*

- l'articolo 56 dello Statuto di questa amministrazione provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di Servizio.

Per quanto sopra esposto:

**Vista** la delibera della Giunta Provinciale n. 80 del 10/05/2012 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011/2013 ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

**Visto** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

## **DETERMINA**

- **di autorizzare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 – nonies (modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, ed ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articolo 12 (Procedura di chiusura) la CESSAZIONE DEI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI (*applicata dall'ente gestore dalla data del 18 gennaio 2014*) presso la Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto di Barchi (PU);

- **di stabilire** che il presente atto integra la precedente *Determinazione Regionale n. 55VAA\_08 del 21 maggio 2010* avente ad oggetto: "Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – zona E – con sede in Fossombrone – rilascio AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE", risultando così, il Comune di Barchi, in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale oggi regolamentata dal Titolo III bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in luogo del precedente Decreto Legislativo 59/2005, oggi abrogato;

- **di stabilire** che il presente atto si connette organicamente alla summenzionata *Determinazione Regionale n. 55VAA\_08 del 21 maggio 2010* avente ad oggetto: "Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – zona E – con sede in Fossombrone – rilascio AUTORIZZAZIONE INTEGRATA

- **di stabilire** che, per quanto sopra, rimane fatto salvo quanto ulteriormente prescritto dalla *Determinazione Regionale n. 55VAA\_08 del 21 maggio*;

- **di precisare** che il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto ed eventuali successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, comporta l'adozione dei

provvedimenti previsti dagli articoli 29 quattordicesimi (Sanzioni) di cui al Titolo III bis, Parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria;

- **di precisare** che la presente determina si intende rilasciata:

- a) fatti salvi ed impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;
- b) in osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto.

- **di dare atto** che il responsabile dell'istruttoria è il Dott. Massimo Baronciani, Capoufficio dell'Ufficio 13.2.1 – Autorizzazioni agli impianti di Gestione dei Rifiuti; del Servizio 13 dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro ed Urbino con sede in Via Gramsci, 7 in Pesaro e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

- **di considerare** che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto riguarda la protezione della Salute Pubblica;

- **di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e sue successive modifiche ed integrazioni., che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR Marche con ricorso giudiziale entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della medesima, oppure entro 120 giorni dal ricevimento con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971;

- **di considerare** il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Procedimento, dott. Massimo Baronciani, assunto agli atti con Ns. prot. interno n°20908 del 27/03/2014, quale parte integrante del presente atto.

**Si attesta** inoltre che dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia di Pesaro e Urbino.

#### **QUADRO RIASSUNTIVO:**

1. la Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Cà Rafaneto di Barchi (PU) risulta autorizzata con *Determinazione Regionale n. 55VAA\_08 del 21 maggio 2010* avente ad oggetto: *“Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – zona E – con sede in Fossombrone – rilascio AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”*;

2. la Provincia di Pesaro Urbino, in data 13 gennaio 2014, emanava apposita ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 01/2014, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 del

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. Prot. Gen. n. 2017/2014, mediante la quale si stabiliva: a) *che il Comune di Barchi, in persona del Sindaco pro tempore, Ufficiale di Governo, nonché Gestore della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto di Barchi (PU) provvedesse alla cessazione dei conferimenti dei rifiuti;* b) *che la Società A.S.E.T. S.p.A., in qualità di Ente Gestore, si organizzasse con immediatezza per l'accettazione dei rifiuti, originariamente destinati alla discarica di Cà Rafaneto di Barchi, presso la propria Discarica di Monteschiattello di Fano;*

3. il Comune di Barchi, in data 13 gennaio 2014 mediante nota (prot. 119), avente ad oggetto: *"comunicazione di fine dei conferimenti presso la Discarica per rifiuti non pericolosi Cà rafaneto – Comune di Barchi (PU9. Decreto di Autorizzazione Ambientale n. 55/VAA\_08 del 21 maggio 2010. D.G.C.le n. 2 dell'11 gennaio 2014"* confermava la definitiva cessazione delle operazioni di accoglimento dei rifiuti con decorrenza da 18.01.2014;

4. la precedente nota risultava composta dei seguenti elaborati: a) *rilievo di controllo quote;* b) *sezioni per controllo quote;* c) *documentazione calcolo dei volumi;*

5. successivamente, il Comune di Barchi entrava in possesso dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29 – nonies (modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, ovvero all'introduzione di una modifica non sostanziale che contempla l'aggiornamento dell'autorizzazione esistente e cioè la CESSAZIONE DEI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI presso la Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto di Barchi (PU), gestita dal Comune di Barchi (PU);

6. in seguito ad apposito sopralluogo effettuato in data 21 gennaio 2014, il Corpo di Polizia Provinciale redigeva il Verbale di operazioni compiute in data 22 gennaio 2014, ed avente ad oggetto: *"Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Cà Rafaneto di Barchi. Trasmissione documentazione"*, attestante la chiusura dei conferimenti dei rifiuti;

7. in data 8 febbraio 2014, il Comune di Barchi inoltrava, infine, il documento avente ad oggetto: *"trasmissione relazione operazioni post chiusura e pre – capping presso la Discarica per rifiuti non pericolosi Cà Rafaneto – comune di Barchi (PU). Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n° 55/VAA-08 del 21 maggio 2010. D.G.C. n° 2 dell'11 gennaio 2014"* (prot. n° 516 /2014), mediante la quale, appunto, il gestore anticipava la successiva esecuzione delle attività finalizzate a garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza ambientale previsti, sia del sito che dell'area circostante.

#### 8. DATI RELATIVI ALL'IMPIANTO:

Ragione Sociale: **Comune di Barchi:**

P.IVA/CF: **00651280414**

Sede legale e amministrativa: **Comune di Barchi (PU)**

Sede impianto: **Cà Rafaneto di Barchi (PU)**

Legale Rappresentante: **Sig. Sauro Marcucci**

Direttore Tecnico: **Dott. Francesco Giambartolomei**

9. Elementi principali della modifica non sostanziale autorizzata:

- ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 01/2014 emanata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. Prot. Gen. n. 2017/2014, avente ad oggetto: *Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24, di cessazione dei conferimenti dei rifiuti e di esercizio provvisorio temporaneo;*
- Verbale di operazioni compiute, redatto dal Corpo di Polizia Locale Provinciale, in data 22 gennaio 2014, ed avente ad oggetto: *“Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Cà Rafaneto di Barchi. Trasmissione documentazione”,* attestante la fine dei conferimenti dei rifiuti;
- nota del Comune di Barchi, datata 13 gennaio 2014 (prot. 119), avente ad oggetto: *“comunicazione di fine dei conferimenti presso la Discarica per rifiuti non pericolosi Cà Rafaneto – Comune di Barchi (PU). Decreto di Autorizzazione Ambientale n. 55/VAA\_08 del 21 maggio 2010. D.G.C.le n. 2 dell'11 gennaio 2014”* confermativa della definitiva cessazione delle operazioni di accoglimento dei rifiuti con decorrenza da 18.01.2014;
- elaborati allegati alla precedente nota: a) *rilievo di controllo quote;* b) *sezioni per controllo quote;* c) *documentazione calcolo dei volumi;*

**Il Dirigente**  
**Dott.ssa Elisabetta Cecchini**  
(Sottoscritto con firma digitale)

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, TITOLO III BIS - ARTICOLO 29 NONIES - DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36 - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSAZIONE DELLE FASI DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITÀ CÀ RAFANETO DI BARCHI (PU).**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 699 / 2014**

---

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 07/04/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 13  
**CECCHINI ELISABETTA**  
*(Sottoscritto con firma elettronica)*

---

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

*Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... del .....firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge*

Pesaro, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

TIMBRO

Firma \_\_\_\_\_ --





Prot.Int.n. 20908 del 27.03.2014  
Class 011-12-2  
Fasc. 24/2012

Pesaro, 27.03.2014

Al Dirigente del Servizio 13  
SEDE

**OGGETTO: Autorizzazione alla cessazione delle fasi di conferimento rifiuti presso la Discarica per rifiuti non pericolosi con sede in Località Cà Rafaneto di Barchi (PU) – D.Lgs.n. 152/2006, Parte II, Tit.III bis – art.29 nonies – D.Lgs.n. 36/2003.**

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO,

1. che la Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Cà Rafaneto di Barchi (PU) è autorizzata con Determinazione Regionale n. 55VAA 08 del 21 maggio 2010 avente ad oggetto: “Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – zona E – con sede in Fossombrone – rilascio **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**”, risultando così, il Comune di Barchi, ente gestore dell’impianto, in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale oggi regolamentata dal Titolo III bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in luogo del precedente Decreto Legislativo 59/2005, oggi abrogato;

2. che il Comune di Barchi in qualità di ente gestore entrava successivamente in possesso dell’Autorizzazione Provinciale n. 2024 del 10 ottobre 2013, avente ad oggetto: “D.LGS. 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, TITOLO Determinazione n. 2024 del 10/10/2013 III BIS - ARTICOLO 29 NONIES - DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36 - AUTORIZZAZIONE ALL'INTRODUZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE - COMUNE DI BARCHI PIAZZA V. EMANUELE, N. 6 - 61040 BARCHI (PU) - IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITÀ CÀ RAFANETO DI BARCHI (PU)”, mediante la quale la Provincia di Pesaro – Urbino determinava l’introduzione di modifiche non sostanziali al Piano Finanziario, introdotte



dall'Ente proponente mediante domanda assunta agli atti con protocollo n° 9424 del 4 aprile 2013;

3. che il *Piano Finanziario*, oggetto di revisione veniva redatto ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche, articolo 8 -domanda di autorizzazione e allegato 2, punto 1 al decreto medesimo) e successivamente, mediante il procedimento all'uopo sviluppato, sottoposto ad aggiornamento resosi necessario in seguito all'evoluzione dei nuovi costi di gestione dell'impianto, alle previsioni delle successive entrate nonché all'avvenuta effettuazione degli investimenti ed accantonamenti effettivi al dicembre 2012;

4. che nel suddetto atto si stabiliva che la cessazione dei conferimenti, avvenisse entro il 31 dicembre 2013, e ciò relativamente a quanto previsto dalla stessa documentazione acquisita agli atti, ovvero previsto all'interno della documentazione all'uopo presentata ed ivi riportata:

*a) Relazione illustrativa e descrittiva all'interno della quale, l'ente Gestore, motivava la necessità di provvedere alla revisione ed attualizzazione del Piano Finanziario originario, non più in linea con l'evoluzione dei costi sostenuti e con gli investimenti oggettivamente imprescindibili; b) analisi dei suddetti costi d'investimento della chiusura finale del corpo discarica, recupero ambientale e capping finale che sono da ritenersi incrementati rispetto alle ipotesi del Piano Finanziario redatto nell'anno 2008; c) analisi dei nuovi costi, emersi in relazione all'acquisto di un tritovagliatore con caricatore e di un trattore munito di stenditelo nel rispetto delle prescrizioni normative; d) analisi delle spese di gestione operativa e post operativa;*

5. che la successiva ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 01/2014 emanata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e *ss.mm.ii.* Prot. Gen. n. 2017/2014, avente ad oggetto: *Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24, di cessazione dei conferimenti dei rifiuti e di esercizio provvisorio temporaneo;*

6. che in base alla suddetta Ordinanza Provinciale si stabiliva:



- a) che il Comune di Barchi, in persona del Sindaco pro tempore, Ufficiale di Governo, nonché Gestore della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto di Barchi (PU) provvedesse alla cessazione dei conferimenti dei rifiuti;
- b) che la Società A.S.E.T. S.p.A., in qualità di Ente Gestore, si organizzasse con immediatezza per l'accettazione dei rifiuti, originariamente destinati alla discarica di Cà Rafaneto di Barchi; presso la propria Discarica di Monteschiannello di Fano;

#### CONSIDERATO,

- che la presente Autorizzazione la quale dispone la CESSAZIONE DEI CONFERIMENTI presso la Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto di Barchi (PU) rappresenta un atto necessario e propedeutico alla successiva applicazione dell'articolo 12 (Procedura di chiusura) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), implementandosi con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e nella fattispecie, con il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), e costituendo, pertanto il presupposto e la condizione tecnico – applicativa organica alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

#### DATO ATTO,

- che è stata condotta un'autonoma valutazione sul contenuto della documentazione tecnica, al fine di proporre l'inserimento nell'autorizzazione, delle prescrizioni idonee a garantire la tutela dell'interesse pubblico conformemente ai principi fondamentali riguardanti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo I (Gestione dei rifiuti), capo I (Disposizioni generali), articolo 178 (Principi), secondo i quali: "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di



responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;

- che la valutazione della documentazione tecnica si è ispirata, inoltre, al precetto contenuto nell'articolo 29 – *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale), il quale, al comma 1 dispone quanto segue: “L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29 – *septies*, al fine di conseguire in elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;

- che la predetta autonoma valutazione ha contemplato l'avvenuta conformità dell'opera alle disposizioni generali e specifiche contenute nel Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Norme in materia di discariche) e ciò in ottemperanza all'articolo 29 – *bis* del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale così recita: “ Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;

- che fanno parte integrante di tale autorizzazione i seguenti documenti,

1) Verbale di operazioni compiute, redatto dal Corpo di Polizia Locale Provinciale, in data 22 gennaio 2014, ed avente ad oggetto: “Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Cà Rafaneto di Barchi. Trasmissione documentazione”, attestante la fine dei conferimenti dei rifiuti;



*RITENUTO, infine, di proporre l'adozione delle seguenti ulteriori prescrizioni finalizzate alla tutela del bene giuridico oggetto della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con precipuo riferimento al Titolo III bis (L'Autorizzazione Integrata Ambientale).*

*Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, così come sopra illustrati, richiamati ed argomentati, il sottoscritto Dott. Massimo Baronciani, responsabile dell'istruttoria in oggetto, acquisite ed esperite tutte le valutazioni necessarie al fine di poter accertare la sussistenza delle condizioni per il rilascio della presente Determina, da ritenersi “modifica non sostanziale che contempla l'aggiornamento dell'autorizzazione” ed integrazione dell'“Autorizzazione Integrata Ambientale.*

### **PROPONE**

1. di autorizzare e prescrivere la CESSAZIONE DEI CONFERIMENTI RIFIUTI presso la Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto di Barchi (PU), nell'accezione di modiche non sostanziali richiedenti l'aggiornamento dell'A.I.A., ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006), della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009 (punto 1.3 – allegato 1), della D.G.P. n. 417 del 20.11.2009 (punto 4.3- allegato A), nonché dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
2. che la Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Cà Rafaneto di Barchi (PU), autorizzata con *Determinazione Regionale n. 55VAA\_08 del 21 maggio 2010* avente ad oggetto: “*Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – zona E – con sede in Fossombrone – rilascio AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE*”, si attenga, durante la presente fase, così come nelle fasi seguenti afferenti l'arco temporale di post – gestione, alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale oggi regolamentata dal Titolo III bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in luogo del precedente Decreto Legislativo 59/2005, abrogato;



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

**SERVIZIO 13**  
AMBIENTE - AGRICOLTURA - FONTI  
RINNOVABILI - PIANIFICAZIONE AMBIENTALE



3) l'adozione delle prescrizioni proposte e condivise come sopra specificato.

**IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA**  
Fto (Dott. Massimo Baronciani)

MB/mb